

## **IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL 31 LUGLIO 2013.**

Nel corso della riunione svoltasi il 19 dicembre 2023 alle ore 12:00, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è stata raggiunta l'intesa in merito alle modifiche dei criteri di mobilità per il personale appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco.

Ai sensi degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii., la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno, n. 5004/M/3 in data 29 novembre 2022, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Renato Franceschelli, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Carlo Dall'Oppio, dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Lucia Volpe, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Arch. Valter Cirillo, dal Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione della Mobilità e Sviluppo delle Aree Professionali, Ing. Mariano Tusa.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, firmatarie dell'accordo sindacale recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 121.

### **LE PARTI**

- ritenuto di procedere alla modifica e all'integrazione dei criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria, a domanda, del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 dell'Accordo integrativo nazionale del 31 luglio 2013, per la parte relativa al punto 1 "Anzianità di servizio";
- all'esito del confronto svoltosi tra le parti negli incontri del 3, 7, 13, 21 marzo, del 13 aprile, del 13 giugno e, da ultimo, del 21 luglio 2023;

## CONVENGONO

### Art.1

*(Modifiche ed integrazioni al punto 1) Anzianità di servizio, dell'articolo 1, dell'Accordo integrativo del 31 luglio 2013).*

1. Per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità, a domanda, del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, il punto “1) Anzianità di servizio” è sostituito dal seguente:

a) “Anzianità di servizio”: il punteggio viene calcolato in relazione all'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo attuale.

Per ogni mese di anzianità di servizio che decorre dalla data di assunzione **punti 1**

2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, il punteggio relativo alla anzianità di servizio, calcolato secondo le modalità di cui al comma 1, è incrementato, solo per i periodi successivi alla predetta data di sottoscrizione, come segue:

a) per ogni mese di effettiva permanenza continuativa presso la sede di assegnazione giuridica **punti 0,20**

Per sede di assegnazione giuridica si intende la sede di prima assegnazione o quelle raggiunte per effetto di procedure di mobilità avviate dall'Amministrazione.

La permanenza si intende continuativa e utile ai fini del calcolo del punteggio anche se il dipendente risulta temporaneamente assegnato, per esigenze di servizio, ad altra sede.

Per le frazioni di mese, i punteggi di cui ai punti 1 e 2 maturano dopo che sia decorso, nel mese, un arco temporale superiore a 15 giorni effettivi.

A parità di punteggio complessivo di anzianità di servizio, come sopra delineato, continuano ad applicarsi i criteri (residenza, condizioni di famiglia, ordine di ruolo), di cui all'articolo 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale, sottoscritto in data 31 luglio 2013.

Il presente accordo entrerà in vigore a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Le parti convengono che il presente accordo trovi applicazione, in via sperimentale, per un anno dalla data di entrata in vigore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL  
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

FNS CISL VV. F.

\_\_\_\_\_

IL CAPO DIPARTIMENTO

CO.NA.PO.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UIL PA VV. F.

\_\_\_\_\_

FP CGIL VV .F.

\_\_\_\_\_

CONFSAL VV. F. .

\_\_\_\_\_

USB PI VV. F.

\_\_\_\_\_